

LXXXIII.

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1862

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Comunicazione di una lettera del Presidente della Camera Elettiva — Sunto di petizione — Omaggi — Giuramento del Senatore Ghiglini — Congedi — Discussione sul progetto di legge per la costruzione di un carcere cellulare in Sassari — Dichiarazione del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno — Considerazioni del Senatore Alberto Della Marmora in merito — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Discussione del progetto per la convalidazione del decreto 2 ottobre 1861 intorno alla proprietà letteraria nelle province napolitane — Osservazioni del Senatore Jacquemoud — Risposta del Ministro di agricoltura e commercio — Adozione degli articoli e dell'intero progetto — Discussione del progetto per l'abolizione del divieto di esportazione dei cereali nelle province napolitane — Osservazioni in merito del Senatore Arrivabene — Approvazione dell'articolo unico — Discussione del progetto per il censimento della popolazione del Regno d'Italia nel 1862 — Approvazione dell'articolo primo colla mutazione proposta dal Senatore Cibrario, accettata dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, non che dell'articolo secondo — Spiegazioni richieste dal Senatore Plessa sull'articolo terzo, fornite dal Ministro di agricoltura e commercio e dal Senatore De Cardenas — Approvazione dell'articolo terzo e dell'intero progetto — Relazione sui titoli d'ammissione del Senatore Sagarriga — Sorteggio degli Uffizii.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, ed i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e della Marina.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato).

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3047. I Consiglieri municipali della città di Rosano porgono al Senato motivate istanze acciò nella predetta città venga stabilito un tribunale di circondario.

Presidente. Il Presidente della Camera dei Deputati scrive:

« Il Presidente della Camera dei Deputati, anche a nome dei suoi colleghi, ha l'onore di pregare S. E. il Presidente del Senato del Regno ed i signori componenti codesto ramo del Parlamento di compiacersi intervenire al convegno dei Deputati che avrà luogo nelle sale a pian terreno dell'ala destra del palazzo Carignano, mercoledì prossimo 22 volgente mese, alle ore 8 di sera.

• Torino addì 15 gennaio 1862.

« Sott. U. RATAZZI. »

Fanno omaggio al Senato:

Il signor B. Casabuona di una quantità di esemplari di un suo scritto col titolo: *Le nuove Banche in Italia*;

Il signor Giuseppe De' Negri, notaio, di alcune copie di un suo scritto intitolato: *L'emancipazione della donna. L'eguaglianza nelle successioni. Le formalità negli atti.*

Essendo presente il signor cavaliere Ghiglini, recentemente eletto Senatore, i cui titoli furono già verificati dal Senato, si farà luogo alla prestazione del giuramento. Prego i Signori Senatori Orso Serra e Di Collobiano a volerlo introdurre.

(Introdotta il Senatore Ghiglini, presta giuramento nella consueta formola, e viene dal Presidente proclamato senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni).

Presidente. Si darà lettura di alcune domande di congedo.

(Il Senatore, *Segretario*, Cibrario legge le lettere dei Senatori Araldi, Cadorna, Varano e Centofanti, colle quali i due primi per motivi di salute, e gli altri per ragioni d'ufficio chiedono un congedo, che loro è dal Senato accordato).

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA COSTRUZIONE
DI UN CARCERE CELLULARE IN SASSARI.

(V. atti del Senato, N. 103)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo alla costruzione di un carcere cellulare giudiziario nella città di Sassari.

Prego anzitutto il signor Ministro dell'Interno a voler dichiarare se accetta le modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

Presidente del Consiglio. Il Ministero le accetta.

Presidente. Io allora leggerò il progetto di legge modificato dall'ufficio centrale (V. *infra*).

La discussione generale è aperta sopra questo progetto.

Senatore **Lamarmora.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lamarmora.** Nel caso in cui qualcheuno avesse, direi, un certo scrupolo ad approvare una spesa così ingente per la città di Sassari, io prendo la parola per dimostrare l'urgente necessità di provvedere ai carceri di quel paese.

Fra i cattivi carceri di quella città, trovasi quello del *Castello*, il quale fu edificato dagli Aragonesi nel 1330, e che, per conseguenza, ha 532 anni di esistenza. Questo edificio cade in rovina, e trovasi nelle stesse condizioni in cui era al tempo del Governo spagnuolo, quando serviva di carcere al Sant'Uffizio.

Io stesso, quando nel 1849 fui inviato in Sardegna in qualità di regio commissario straordinario con pieni poteri, avendo visitati quei carceri, fui preso d'orrore nel trovarli nello stato in cui erano, e confesso che questo fu specialmente il motivo che mi spinse allora ad insistere, affinchè il Governo estendesse all'isola di Sardegna l'amnistia e l'indulto che erano stati proclamati per gli Stati di terraferma all'avvenimento al trono del re Vittorio Emanuele.

Io credo che queste poche mie parole basteranno per far capire l'ineluttabile necessità di fare questa spesa.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende chiudere la discussione generale si alzi. (La discussione generale è chiusa).

Posso alla lettura del primo articolo.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 840,000 per la costruzione nella città di Sassari di un carcere cellulare giusta la legge del 27 giugno 1857, destinato alla custodia degli imputati e dei condannati alla pena del carcere non eccedente i sei mesi. »

(Approvato).

« Art. 2. Questa somma verrà stanziata ripartitamente nei bilanci del Ministero dell'interno per gli anni 1862, 1863 e 64 nel modo seguente, cioè:

per l'anno 1862	L. 250 000	»
» 1863	» 350,000	»
» 1864	» 240,000	»

e verrà inserita in apposito capitolo delle spese straordinarie intitolato « Costruzione di un nuovo carcere giudiziario a sistema cellulare nella città di Sassari. »

(Approvato).

Si procederà ora allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Numero dei votanti. 77

Voti favorevoli. 69

Contrarii. 8

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA CONVALIDAZIONE DEL R. DECRETO
RELATIVO ALLA PROPRIETÀ LETTERARIA
NELLE PROVINCE NAPOLETANE.

(Vedi atti del Senato N. 104)

Presidente. Prego i Signori Senatori a non volersi allontanare dalla sala, perchè ci troviamo nello stretto numero legale.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la convalidazione del decreto 2 ottobre 1861 intorno alla proprietà letteraria nelle province napoletane.

Leggo il progetto di legge (V. *infra*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore **Jacquemoud.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Jacquemoud.** Nell'estendere alle province napoletane la legge ed i regolamenti vigenti nelle antiche province, riguardo alla proprietà letteraria ed artistica, il decreto del 17 febbraio 1861 sanzionò una disposizione utilissima, imperocchè il trattato del 22 maggio 1840, relativo alla proprietà letteraria, fu accettato da tutte le province italiane, meno il Governo di Napoli.

Ma nel mentovato decreto non si maturarono abbastanza gli articoli transitorii, in modo che è necessario di protrarre il termine concesso agli editori napoletani, per vendere le loro edizioni fatte in contraffazione ad un'epoca in cui le leggi napoletane lo permettevano.

Io temo molto che il nuovo termine concesso dalla presente legge...

Presidente. Perdoni se lo interrompo, ma siccome fa osservazioni le quali riflettono la sostanza del progetto, debbo pregare i membri componenti l'ufficio centrale di prendere posto al banco delle Commissioni.

Senatore **Jacquemoud.** Temo molto che il termine protratto al 30 aprile non sia ancora sufficiente. Io sarei dispostissimo a prolungarlo sino a tanto che sia pubblicata la nuova legge che si prepara sulla proprietà letteraria ed artistica; tuttavia come si danno le più ampie facoltà al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio per provvedere con Decreto Reale alla garanzia

degli interessi legittimi degli editori napolitani, io sono persuaso che la saviezza del signor Ministro saprà risolvere le maggiori difficoltà; e che quando sorgessero nuovi ostacoli, egli sarà sempre in tempo di domandare un'altra proroga.

Soltanto nella nuova legge che si presenterà, associandomi all'opinione dell'eminente uomo di Stato di cui l'Italia deplora la perdita immatura, io dirò che era nella sua mente di stabilire in questa legge un principio eminentemente liberale e giusto, cioè di estendere la protezione della legge non solo agli autori nazionali, ma anche agli autori esteri.

Quando la legge riconosce i diritti di autore ai nazionali per le opere dell'ingegno e li protegge contro la contraffazione nello Stato, giustizia vuole che uguale protezione sia accordata dal Governo agli autori esteri, in virtù dello stesso principio che protegge lo straniero nello Stato contro i danni recati alle sue proprietà materiali.

Con questo intendimento il signor conte di Cavour mi aveva incaricato di rappresentare il Governo al Congresso generale della proprietà letteraria convocato a Brusselle il 15 settembre 1858 (sebbene avesse potuto fare scelta migliore che non nella mia persona); quindi il 4 novembre susseguente m'incaricò di presiedere una commissione nominata per preparare un progetto di legge su questa materia; commissione composta di uomini competentissimi, molto superiori a me per l'ingegno e l'operosità, ed ai quali conserverò sempre un grato ricordo. Ma prima di promulgare e di mandare ad esecuzione questa legge era indispensabile, per mezzo di trattati, di assicurare agli autori nazionali la reciprocità negli altri Governi, imperocchè quando a tutti gli autori stranieri fosse stata concessa ugual protezione che agli autori nazionali, non vi sarebbe più stata materia ad un trattato ed a concessioni reciproche.

Noi avevamo già convenzioni letterarie coll'Austria e colla Francia, e, mosso dalle precaccennate considerazioni, il Governo concluse trattati col Belgio, colla Spagna e coll'Inghilterra.

Io ero stato incaricato altresì d'intavolare dei negoziati coi Governi del Portogallo, del Brasile e dei Paesi Bassi, ma circostanze particolari, quindi gli avvenimenti politici dell'Italia, fecero sì che non mi fu nemmeno possibile di iniziare queste trattative.

Essendosi poi cambiato il Ministero io mi sono tenuto sulle riserve, imperocchè in tali circostanze quando si tratta di missioni delicate e nello stesso tempo molto onorifiche, il Ministero ha il diritto di scegliere le persone che gli sono il più aggradite; ma io credo che prima che sia presentata la legge sulla proprietà letteraria ed artistica, è sommamente opportuno il Ministero prenda le sue misure per stringere convenzioni con tutti i governi amici, affinché nella legge nuova sia sanzionato un principio eminentemente giusto, già da altra generosa Nazione proclamato, dopo aver prima assicurata la reciprocità a' suoi autori nazionali, per mezzo di convenzioni di-

plomatiche. Io desidero che questo principio altamente liberale sia nella nuova legge proclamato anche dal nostro Governo, imperocchè esso è segno dell'alto grado d'incivilimento a cui giunse l'Italia.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Si farà tesoro delle osservazioni dell'onorevole Senatore Jacquemoud, non meno che degli studi fatti in proposito, e che egli ha avuto la gentilezza di promettere al Ministero d'Agricoltura, e Commercio, dal momento che seppe doversi fare un progetto di legge dietro gli impegni presi nella Camera dei Deputati. Intanto il Senato comprenderà la necessità di votare questa legge.

Presidente. Se nessuno domanda la parola interrogo il Senato se voglia chiudere la discussione generale su questo progetto di legge.

(La discussione generale è chiusa).

Passo a nuova lettura degli articoli per porli ai voti.

« Art. 1. È confermato il Regio Decreto 2 ottobre 1861 con cui fu prorogato al 1° gennaio 1862 il termine fissato dall'art. 2 del Decreto del Luogotenente generale di S. M. nelle province napolitane del 17 febbraio 1861, per la vendita dei libri che si trovavano già stampati. »

(Approvato)

« Art. 2. La proroga suddetta è protratta al 30 di aprile 1862. »

(Approvato)

« Art. 3. Nondimeno è fatta facoltà al Governo di provvedere altrimenti con Decreto Reale alla garanzia del libero spaccio delle riproduzioni letterarie ed artistiche che si riconoscono eseguite anteriormente alla promulgazione del succitato decreto 17 febbraio 1861. »

(Approvato)

« Art. 4. La presente legge avrà effetto dal 1° di gennaio 1862. »

(Approvato)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Votanti . . .	N. 80
Favorevoli . . .	» 75
Contrari . . .	» 5

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ABOLIZIONE
DEL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DEI CEREALI
NELLE PROVINCE NAPOLITANE.

(V. atti del Senato N. 106).

Presidente. Viene ora in discussione il progetto di legge per l'abolizione del divieto d'esportazione dei cereali nelle Province Napolitane.

Leggo il progetto (V. infra).

La discussione generale è aperta.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Prendo a difendere una causa che è già vinta, parlo della libertà del commercio: dapprima questo provvedimento aveva fatto una certa sensazione dispiacevole, ma dopo un certo tempo le popolazioni hanno finito per sentire un notevole vantaggio; fu come delle medicine, che in principio sembrano amare, ma poi danno la salute. Prenderò quest'occasione solo per dire qualche parola sull'argomento.

Io credo che sia stato un gran trionfo dei principii economici il riuscire all'fine a persuadere che la libertà del commercio e soprattutto la libertà del commercio dei grani, è una cosa utilissima. Certo la vittoria è stata molto difficile, so si considera che si sono impiegati 50 o 60 anni, ma alla fine ci siamo riusciti, ed uomini elettissimi d'ingegno, che tenevano dapprima pel sistema di protezione, hanno finito per convincersi che la libertà del commercio è un gran beneficio. La libertà del commercio dei grani poi reccherà vantaggi anche maggiori e già anche in questi momenti se ne sentono i benefici effetti; perocchè è certo, che se non vi fosse stata libertà di commercio in questi anni 1861 e 62, la calamità sarebbe stata molto più grande, mentre invece il danno, che il caro dei generi, per la scarsità dei raccolti avrebbe prodotto, è stato così di lieve momento.

Io vedo dappertutto che quando il prezzo dei grani ha una tendenza al rialzo, la settimana dopo abbassa; e la ragione si è, che arrivano in tutti i porti grandi quantità di grani, e per cui la concorrenza tiene i prezzi a livello. Questo è un gran bene, perchè tutti sanno che quando ci è scarsità sogliono derivarne conseguenze funestissime; aumenta la mortalità, diminuiscono i matrimoni, e quindi le nascite. Ondechè noi dobbiamo essere molto lieti nel vedere che generalmente si adotta la libertà del commercio, ed essere poi molto soddisfatti del nostro paese, il quale ha sempre dato l'esempio di questa libertà. Mi piace anche consacrare qualche parola di riconoscenza a tutti quegli uomini generosi che, malgrado la disapprovazione quasi generale e il ridicolo che si cercava gettare su di essi, hanno finito per trionfare dei pregiudizi.

Presidente. Interrogo il Senato se voglia chiudere la discussione generale.

Chi intende sia chiusa, voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa).

Rileggo l'articolo unico.

« E approvato il Reale decreto del 18 agosto 1861, pel quale, tolto il divieto alla esportazione dei cereali nelle province napolitane, il commercio coll'estero alla importazione ed alla esportazione è dichiarato libero a termini della tariffa doganale italiana. »

Se nessuno domanda la parola, a termini del regolamento, la legge essendo concepita di un solo articolo, si passa immediatamente allo squittinio segreto.

Prima però di procedere all'appello nominale, debbo interrogare il Senato se voglia ammettere la discussione di un progetto di legge relativo al censimento, la cui relazione è stata distribuita soltanto questa mattina. A termini del regolamento dovrebbero decorrere 48 ore da questa distribuzione alla discussione pubblica; per conseguenza io non sarei autorizzato a mettere in discussione questo progetto di legge; in vista per altro delle circostanze particolari in cui ci troviamo, rispetto alla materia che forma il soggetto di quel progetto di legge, interrogo il Senato se voglia sin d'ora, dopo terminato questo squittinio, intraprenderne la discussione.

Chi intende procedere sin d'ora alla discussione sul progetto di legge relativo al censimento, voglia sorgere.

(Approvato).

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale.

Risultato della votazione:

Numero dei votanti.	82
Voti favorevoli.	78
Contrarii.	4

Il Senato adotta.

Ho l'onore di prevenire il Senato, che dopo la discussione dello schema di legge per il censimento della popolazione del Regno d'Italia, si farà il sorteggio per la rinnovazione degli uffici. Quindi io crederei opportuno, siccome per qualche tempo non sarebbe più possibile di convocare il Senato, che, terminato il sorteggio, gli uffizi si radunassero, e procedessero alla loro costituzione.

Non essendovi materia in pronto per un'adunanza pubblica, ed i progetti in corso essendo di tale gravità che esigono un tempo competente per poterne preparare la relazione, non sarei in grado di proporre al Senato di radunarsi a giorno fisso.

Fra tanto però, ripeto, sarà bene che gli uffizi siano costituiti, affinchè, ove occorresse la necessità di convocarsi, potessero procedere alla nomina dei Commissari.

Quattro sono i progetti di legge d'iniziativa del Governo che rimangono in istato di elaborazione negli uffizi centrali: il primo sul Codice di procedura penale da attuarsi in Lombardia; il secondo relativo alla istituzione della Corte dei Conti; il terzo concernente la tassa di registro; il quarto finalmente la tassa del bollo.

Come scorge il Senato in queste materie non si può andare con rapidità; conviene che si lasci tempo per maturare le relazioni; e quando ce ne sarà una in pronto, sarà mio dovere di convocarlo con avvisi a domicilio.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE
DEL REGNO D'ITALIA.

(V. atti del Senato N. 105).

Presidente. Secondo l'ordine del giorno viene in discussione il progetto di legge per il censimento.

Prego il signor Ministro di Agricoltura, Industria e

Commercio di dirmi se accetta le modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Accetto.

Presidente. Leggerò quindi il progetto modificato dall'ufficio centrale (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, ritengo la discussione generale come chiusa e passerò a nuova lettura degli articoli.

« Art. 1. Il Decreto Reale 8 settembre 1861 è convalidato e convertito in legge colle avvertenze seguenti, e ciò mediante, il censimento eseguito a norma del suddetto, avrà tutti gli effetti legali dalle vigenti leggi stabiliti. »

Senatore Cibrario. Proponerei al Senato di sostituire le parole a norma di esso Decreto a quelle a norma del suddetto, che non mi paiono confermi al linguaggio solito delle leggi.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. È troppo giusto. Io avrei voluto aggiungere a norma del Decreto suddetto.

Senatore Notta, Relatore. Veramente non potendo ora accordarmi cogli altri membri dell'ufficio centrale debbo limitarmi ad esprimere la mia opinione individuale; ed è che trattandosi di una semplice mutazione di parole, credo che non vi possa essere difficoltà ad annetterla.

Presidente. Trattandosi unicamente di una sostituzione di parole per miglioramento grammaticale, non credo necessario di metterla ai voti, epperò rileggo l'articolo primo colla mutazione proposta.

« Art. 1. Il Decreto Reale 8 settembre 1861 è convalidato, e convertito in legge colle avvertenze seguenti, e ciò mediante, il censimento eseguito a norma di esso decreto avrà tutti gli effetti legali dalle vigenti leggi stabiliti. »

(Approvato)

« Art. 2. I capi di famiglia, i capi dei corpi, e degli stabilimenti che riuniscono più persone in convivenza, non che gli individui, che vivono da soli, sono tenuti d'inscrivere nelle schede, distribuite a domicilio per il censimento della popolazione, tutte le annotazioni corrispondenti alle categorie di dette schede, e sono tenuti di consegnarle riempite ai commessi comunitativi, che si recano a tale uopo nelle rispettive case. »

(Approvato)

« Art. 3. Coloro che dopo l'epoca in cui sarà divenuta obbligatoria la presente legge ricusassero di adempiere agli atti da questa prescritti, o nell'adempierli alterassero scientemente la verità, incorreranno in una pena estensibile sino alle L. 50. »

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Io non intendo di combattere la legge, ma desidero solamente una spiegazione dal signor

Ministro, per non approvare una penalità, che potesse essere applicata ad innocenti.

Nel progetto stato prima presentato al Senato, le schede si riferivano alle persone che si trovavano nelle case di capi di famiglia obbligati a riempirle nella notte dal 31 dicembre al primo gennaio, nel progetto ora compilato dall'ufficio centrale, ed accettato dal Ministro, non si dice espressamente ciò, ma probabilmente si domanderà quali fossero le persone che si trovavano nella casa in quella stessa notte.

Non essendo in quella notte in vigore una legge obbligatoria, può darsi che molti non abbiano tenuto conto delle persone che vi si trovavano, o almeno delle qualità necessarie per riempire le schede; ora se viene loro domandato quali erano queste persone, e quali le loro qualità, può darsi che, innocentemente, molti non se ne ricordino. Se si trattasse solo del nome, potrebbe credersi che rifiutassero di dirlo per mala volontà, ma quando oltre il nome devono dire la patria, l'età, la religione delle persone che erano nella loro casa, se non ne hanno tenuto conto allora, non potrebbero forse ora essere in caso di sapere queste notizie; di modo che quando dicessero che non si ricordano più, io domando al signor Ministro se il Governo intende in questo caso di promuovere l'applicazione della multa.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Senatore De-Cardenas. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, dopo la accorderò al Senatore De Cardenas.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. L'articolo 3. della presente legge contiene una disposizione penale, la quale certamente non esce dalla cerchia di quelle regole generali intorno all'applicazione delle pene che stanno in fronte a tutti i Codici penali dei popoli civili.

Dove non c'è volontà di delinquere, dove non c'è un atto dannoso alla società, non vi è reato, non vi è imputabilità, perciò non si può applicare pena alcuna.

Nel caso particolare di cui parlava l'onorevole Senatore Plezza, se qualcuno, per esempio, alterasse la verità in una scheda che dovrà riempire nell'epoca in cui sarà obbligatoria questa legge in supplemento a ciò che non fu fatto il 31 dicembre; in questo caso, dico, vi è colpevole evidente.

Se però qualcuno ricusa, allegando di non ricordare le persone che alloggiò o le qualità di esse, l'autorità di polizia che applicherebbe questa multa di 50 lire, potrà vedere se sia vero o non il fatto allegato.

Evidentemente nel maggior numero dei casi si deve stare all'asserzione di colui che dice non ricordare; in questo emergente procurerebbe di supplire l'autorità comunale, com'è preveduto dal regolamento e dalle istruzioni.

Spero però che questo caso non abbia a verificarsi se non rarissimamente, mentre mi gode l'animo di

poter confermare al Senato che le notizie ed i rapporti che ho ricevuti mi provano che dappertutto è stato regolarmente adempiuto a ciò che era prescritto per il censimento nella notte del 31 dicembre, salve poche eccezioni.

Vi potrebbero nondimeno esser casi in cui alcuno dicesse di non ricordarsi per isfuggire all' incomodo dell' adempimento della legge. Per esempio, se un oste il quale ha i registri di coloro che albergarono nella sua casa il 31 dicembre, ricusasse, dicendo di non ricordarsi, evidentemente il rifiuto di costui sarebbe un pretesto, e allora incorrerebbe nella pena, perchè egli ha gli elementi, onde rinfrescare la sua memoria; ma nei casi in cui uno risultasse evidentemente nell'impossibilità di adempiere il prescritto della legge, non vi sarebbe luogo all'applicazione di essa.

Presidente. La parola è al Senatore De-Cardenas.

Senatore De-Cardenas. Io aveva domandato la parola per rispondere alle osservazioni del Senatore Plezza, ma il signor Ministro mi ha prevenuto. Solo dirò, che l'ufficio Centrale si è fatto carico delle obiezioni testè mosse dall'onorevole Senatore Plezza, con quelle parole che alterassero scientemente la verità; epperò chi non l'altera scientemente, non è più passibile di pena.

Presidente. Rileggo l'articolo 3 per metterlo ai voti (V. sopra).

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Prima di procedere allo squittinio segreto sopra questo progetto di legge, essendo in pronto la relazione per la verificazione dei titoli del nuovo Senatore Marchese Sagarriga, do perciò la parola al Senatore Pinelli.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE DEL SENATORE SAGARRIGA.

Senatore Pinelli, Relatore. Il Marchese Gerolamo Sagarriga Visconti con decreto di S. M. del 20 gennaio 1861 venne nominato Senatore del Regno. La comunicazione fatta in proposito dal sig. Ministro dell'Interno, corredata degli opportuni documenti, pone in grado l'ufficio di far conoscere come sia relativa alla categoria 20 dello Statuto la nomina del sig. Sagarriga, e che avendo esso oltrepassato il 40° anno l'ufficio è del pari in grado di proporre l'ammissione.

Presidente. Chi ammette le conclusioni testè lette, voglia alzarsi.

(Approvato)

Si procederà ora allo squittinio segreto sulla legge, quindi al sorteggio degli uffizi, terminato il quale, pregherò i signori Senatori di voler radunarsi negli uffizi per costituirsi.

(Il Senatore, **Segretario, Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Numero dei votanti	81
Favorevoli	71
Contrarii	10

Il Senato adotta.

Si procederà alla estrazione degli uffizi, e quindi ripeto, i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio per la prossima tornata.

Il risultato dell'estrazione per la composizione degli uffizi è il seguente:

I. UFFIZIO.

Porro	Caveri
Sauli Ludovico	Roncalli Vincenzo
Villamarina	Ceppi
Prat	Di Pamparato
De-Cardenas	Bona
Gualterio	Monti
Di Lacony	Castelli Michel Angelo
Quarelli	Serra Domenico
Nigra	Acquaviva
Pallavicini Ignazio	Caccia
Di Collobiano	Conelli
Prinetti	Desambrois
Strozzi	Pizzardi
Sella	Centofanti
Di Campello.	Colla
Farina	Di-Fondi
Saluzzo	Malvezzi
Deferrari Raffaele	Araldi
Manno	Regis
Balbi Piovera	De-Gori
Cibrario	

II. UFFIZIO.

Strongoli	Mosca
Spada	Marzucchi
Pareto	Alfieri
Doria	Cadorna
Linati	Taverna
Pallavicini Fabio	Della Bruca
Panizza	S. Vitale
Di S. Martino	Cagnone
Di Callabiana	D'Angenica
Varano	Elena
Torremuzza	Carradori
Giorgini	Niutta
Pinelli	Chiesi
Fenzi	Castelli Edoardo
Chigi	Plana
Malaspina	Serra Orso
Lella	Giovanola
Natoli	Cotta
Biscaretti	Vigliani
Sforza	Martinengo
Di Gregorio	

III. UFFICIO.

Serra Francesco M.	Sappa
Negri	Della Rocca
Di Nocilia	Matteucci

Di Negro	Arese
Oldofredi	Borromeo
Fenaroli	Merini
De Gasparis	Deferrari Domenico
Paleocapa	Di S. Elia
Pallavicino Trivulzio	Sismonda
Ferrigni	Scacchi
Manzoni	Serra Francesco
Capone	Amari Prof.
Ferretti	Riva
Dragonetti	Durando Giacomo
Di Revel	D'Amitto
Notta	Gianotti
Gamba	Dabormida
Correale	Amari Conte
Giulini	Bevilacqua
Ambrosetti	Carbonieri

IV. UFFICIO.

Jacquemoud	Ghiglini
Simonetti	Cozzadini
Mossotti	Sauli Francesco
Montezemolo	Menabrea
Montanari	Oneto
Lauzi	Belgiojoso
Tanari	Della Marmora
Piazzoni	Poggi
D'Azeglio Massimo	Di Breme
Fanti	Di Pollone
S. A. R. il Principe Eugenio	Demonte
Lambruschini	Camozzi
Tornielli	Corsi
Dalla Valle	Ricci
Di Pandolfina	De Foresta
Massa Saluzzo	Lechi
Colonna Andrea	Moris

Pasolini	Mameli
Musio	Roncalli Francesco
D'Azeglio Roberto	Coppi

V. UFFIZIO.

Imperiali	S. Marzano
Salvatico	Piazza
Gioia	Gagliardi
Guardabassi	Di S. Giuliano
Vacca	Gallina
Ridolfi	Borghesi
Di Sonnaz	Colonna Gioachino
Torelli	Pernati
Nazzari	Della Rovere
Prudente	Gonnet
Galvagno	Bolnida
Bellelli	Castagnetto
Durando Giovanni	Capocci
Di S. Cataldo	Audiffredi
Siotto Pintor	Pallavicino Mossi
Salmour	Arnulfo
Cantù	Arrivabene
Di Vesme	D'Adda
Casati	Stara
Cambray-Digny	Cataldi

Invito i signori Senatori a ritirarsi negli uffizi per costituire i medesimi, riservandomi, quando vi sarà materia, di convocare il Senato con avvisi a domicilio.

Senatore **Arrivabene**. Farei osservare che è troppo tardi per radunarci negli uffizi.

Presidente. Ciascuno è libero d'andare o non andare, ma credo sia necessario costituire gli uffizi, affine di essere poi in grado di poter intraprendere l'esame dei progetti di legge che saranno presentati al Senato.

La seduta è sciolta (ore 5).